N. 2340-2187-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(RELATORE **BARBERI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

nella seduta del 12 maggio 1965

—

Modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia (O. N. M. I.)

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REALE GIUSEPPE, MERENDA, LATTANZIO, BARBA, GASCO, SPINELLI, BERLOFFA, BUZZI, BARTOLE, RUFFINI, GENNAI TONIETTI ERISIA, SAVIO EMANUELA, BERRETTA, FADA, CAPPELLO, SORGI, BONTADE MARGHERITA, BUFFONE, URSO, TANTALO

Presentata il 16 marzo 1965

Riordinamento degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia

Presentata alla Presidenza il 18 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È noto come l'Opera nazionale maternità ed infanzia venne istituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2277 (*Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1926, n. 4) e dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 15 aprile 1926, n. 718 (*Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1926, n. 104).

La legge del 1925 ed il regolamento successivo hanno lasciato in vigore, con opportune modificazioni, gran parte delle norme legislative e regolamentari preesistenti in materia, a partire dalla legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe fino al regio decreto 22 agosto 1925, n. 1563, sul divieto dell'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in alcune industrie.

I provvedimenti intervenuti dopo la legge del 1925 ed il relativo regolamento non hanno innovato sostanzialmente i principî informatori della legge del 1925, né la struttura dell'O.N.M.I.

Tra le norme emanate dopo la creazione dell'O.N.M.I. mi basta citare:

il regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2123, che approva l'imposta progressiva sui celibi (*Gazzetta Ufficiale* n. 296), convertito in legge il 22 dicembre 1927, n. 2492 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 1928);

il regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento del servizio assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono (*Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1927, n. 126);

la legge 23 giugno 1927, n. 1168, relativa alle esenzioni fiscali e tributarie dell'Opera nazionale maternità ed infanzia (*Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1927, n. 163);

la legge 14 giugno 1928, n. 1312, che dispone delle esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose (*Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1928, n. 145);

il regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, circa la tutela delle operaie e delle impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio (*Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1929, n. 131);

il regio decreto 13 aprile 1933, n. 298, con aggiornamenti alla legge istitutiva dell'O.N.M.I. (*Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 1933, n. 97);

il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e il funzionamento del tribunale dei minorenni (*Gazzetta Ufficiale* 5 settembre 1934, n. 208);

il regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che approva il testo unico delle leggi sulla protezione e assistenza alla maternità e infanzia (*Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1935, n. 47);

il regio decreto 5 settembre 1938, n. 2008, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'O.N.M.I. ed innova particolarmente la composizione degli organi centrali e periferici dell'O.N.M.I. (*Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1939, n. 11);

la legge 22 maggio 1939, n. 961, per la conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008 (*Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1939, n. 162);

la legge 19 luglio 1941, n. 936, che autorizza l'O.N.M.I. ad assumere la gestione di altri istituti caritativi (*Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 1941, n. 107);

la legge 8 giugno 1942, n. 826, che detta nuove norme sull'assistenza degli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (*Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1942, n. 180);

il regio decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 46, che affida all'A.C.I.S. i poteri di vigilanza sull'O.N.M.I. (*Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1945, n. 99);

la legge 13 marzo 1958, n. 296, che devolve al Ministero della sanità i compiti dell'A.C.I.S. (*Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 1958, n. 90);

la legge 9 febbraio 1963, n. 132, che istituisce presso l'O.N.M.I. il Collegio dei revisori dei conti (*Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1963, n. 59).

Ma, da gran tempo, in sede parlamentare ed extraparlamentare, veniva posto ed agitato il problema della necessità di modificare ed aggiornare le strutture dell'O.N.M.I., anche in relazione all'attività dei vari enti assistenziali e mutuo-assistenziali sorti in questi ultimi venti anni.

La complessità della materia, la necessità di inserire le modifiche strutturali nel più vasto settore dell'assistenza sociale, nell'ordinamento regionale dettato dalla Costituzione e nel conseguente decentramento amministrativo, hanno indotto, volta a volta, il Parlamento a rinviare il grosso problema delle modificazioni strutturali e ad affrontare intanto l'altro più ristretto problema circa la modifica degli organi direttivi, centrali e periferici, dell'O.N.M.I.

In questo più limitato panorama, fin dalla prima legislatura repubblicana, il Governo affrontava il 3 marzo 1953 il problema, col disegno di legge n. 2846, presentato al Senato della Repubblica.

Decaduto il provvedimento, per sopraggiunto scioglimento delle Camere, un nuovo disegno di legge (n. 322) venne presentato al Senato il 5 gennaio 1954 dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro. Ma all'inizio della discussione in Aula, veniva presentato ed approvato un ordine del giorno dei senatori Boccassi ed altri, con il quale si invitava il Governo a ritirare questo disegno di legge e ad affrontare integralmente il problema dell'assistenza alla maternità e all'infanzia, mediante provvedimenti che ne modificassero la struttura e la rendessero più rispondente alle esigenze attuali.

Le persistenti difficoltà nel concerto di un provvedimento inteso a modificare le strutture dell'Ente, indussero ancora una volta il Ministro della sanità, di concerto col Ministro dell'interno, a presentare l'11 novembre 1958, un disegno di legge (n. 551), per il riordinamento degli organi direttivi centrali e periferici dell'O.N.M.I. Ma anche questo disegno di legge non riuscì a completare il suo *iter*, per gli stessi motivi dei precedenti.

Ed allora, nell'intento di presentare all'esame del Parlamento uno schema organico di riordinamento delle strutture dell'O.N.M.I., vari disegni e proposte di legge di iniziativa parlamentare si sono succeduti in questi ultimi anni. Primo, in ordine di tempo, il disegno di legge n. 349, di iniziativa dei senatori Perrino ed altri, comunicato alla Presidenza il 23 dicembre 1963, disegno di legge che ricalca in larga misura lo schema di riforma predisposto dal Consiglio centrale dell'O.N.M.I. nell'ottobre-dicembre 1959, sotto le sollecitazioni del Ministero della sanità. Questo disegno di legge affronta anche il problema del finanziamento, prevedendo delle entrate proprie dell'O.N.M.I., in aggiunta al contributo dello Stato, onde rendere più elastico il bilancio dell'Ente, in relazione alle esigenze sempre crescenti per la gestione delle nuove istituzioni che vanno sorgendo nelle zone di maggiore bisogno ed in relazione all'aumento dei costi dei servizi, soprattutto per l'adeguamento dei salari e degli stipendi al personale.

Un secondo disegno di legge (n. 667) veniva presentato il 23 gennaio 1965 di iniziativa dei senatori Minella Molinari Angiola ed altri. E una identica proposta di legge (n. 2461)

veniva presentata il 21 giugno 1965 alla Camera dei deputati, di iniziativa dei deputati Cinciari Rodano Maria Lisa ed altri. Queste due ultime iniziative parlamentari dettano nuove norme per l'assistenza alla maternità e infanzia e tracciano un piano decennale per lo sviluppo degli asili nido. Esse prevedono la soppressione dell'O.N.M.I. e il passaggio del patrimonio e dei beni di qualsiasi natura alle regioni, alle province, ai comuni, tramite il Ministero della sanità. In attesa della istituzione delle regioni a statuto normale, i compiti attribuiti all'ente dovrebbero essere esercitati dalle province, con tutti i diritti e gli obblighi che la proposta di legge viene ad attribuire alle regioni.

Anche il Governo, sensibile ai voti del Parlamento e fedele interprete dell'opinione pubblica e delle istanze avanzate dai rappresentanti qualificati delle categorie interessate, poneva allo studio, all'inizio di questa legislatura, la riforma della legislazione dell'O.N.M.I.; e dopo le conclusioni presentate dall'apposita commissione nominata dal ministro, approntava uno schema di disegno di legge che, oltre a modificare l'ordinamento degli organi direttivi dell'O.N.M.I., precisava le modalità con le quali l'Opera avrebbe dovuto esercitare un potere effettivo di direzione e di vigilanza su tutte le attività pubbliche e private nel settore dell'assistenza materna e infantile. I controlli statali venivano tutti ricondotti nella sfera di competenza del Ministero della sanità, al quale veniva riconfermato il potere di vigilanza sull'ente, il compito di emanare direttive di carattere generale, di approvare i bilanci preventivi e consuntivi, le operazioni di storno da capitolo a capitolo, le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio per oltre 30 milioni, ed infine le deliberazioni concernenti l'ordinamento del personale.

Una innovazione di notevole importanza assicurava al Consiglio di amministrazione la rappresentanza dell'Associazione delle province e dei comuni d'Italia, che avrebbero così potuto sottoporre direttamente al massimo livello direzionale le esigenze degli enti rappresentati, a carico dei quali peraltro veniva confermato quanto previsto dall'articolo 8 del regio decreto del 1934, l'onere cioè finanziario relativo all'apprestamento e all'arredamento dei locali e l'onere relativo al personale impiegatizio, che avrebbe dovuto essere fornito dalle amministrazioni provinciali e dalle amministrazioni comunali, rispettivamente per i comitati provinciali e per i comitati comunali.

Il Comitato provinciale avrebbe dovuto eleggere nel suo seno il presidente, innovando quanto disposto dall'articolo 8 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, ripreso e confermato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, che affidava invece la presidenza del comitato al presidente della provincia.

Riprendendo quanto previsto nello stesso articolo 8 sopracitato, per il quale l'Opera era autorizzata, per il funzionamento dei comitati provinciali, ad assumere direttamente altro personale, veniva sancito in questo schema di disegno di legge governativo che la direzione dei servizi amministrativi avrebbe dovuto essere affidata a un dirigente di sede, appartenente ai ruoli organici del personale dell'O.N.M.I. Per il conseguimento dei propri fini l'Opera, oltre al contributo annuale previsto nel bilancio dello Stato, avrebbe dovuto provvedere con entrate proprie, chiaramente precisate in un apposito articolo di detto schema di disegno di legge, che confermavano da una parte e allargavano dall'altra quanto previsto dalle attuali disposizioni di legge.

Purtroppo anche questo schema di disegno di legge preannunziato al Parlamento, incontrò delle difficoltà nel concerto tra i vari ministeri interessati.

La necessità peraltro di porre fine, dopo oltre venti anni, al regime commissariale delle Federazioni provinciali, vivacemente criticato in sede parlamentare ed extraparlamentare, ha indotto l'onorevole Ministro della sanità a presentare il disegno di legge n. 2340, portato oggi all'esame del Parlamento, insieme alla proposta di legge n. 2187, di iniziativa dei deputati Reale Giuseppe ed altri.

Nella relazione al Parlamento per il controllo sull'O.N.M.I. relativo al periodo 1951-1960, la Corte dei conti aveva rilevato l'inapplicabilità delle norme relative al conferimento delle cariche sociali, in quanto gli organi periferici prevedevano nella loro composizione membri di nomina del disciolto partito fascista, circostanza questa che avrebbe costretto a far ricorso fin dal 1945, e per i venti anni successivi, alla nomina di commissari governativi nelle varie federazioni provinciali.

Questa osservazione non sembra invero valida, in quanto il decreto luogotenenziale del 20 agosto 1944, n. 206, col suo articolo 1, prevede che « per la nomina a determinate cariche in commissioni o negli organi di enti ed organizzazioni, dove regolamenti e statuti prevedevano la designazione del soppresso partito fascista, le nomine, sempre che siano indispensabili per il funzionamento delle com-

missioni e degli organi predetti, sono disposte su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per le commissioni e gli enti di carattere locale la designazione di cui al comma precedente è demandata ai prefetti ».

In armonia con questa interpretazione, il Consiglio di Stato, con sentenze varie (9 giugno 1954, 27 maggio 1957, 20 ottobre 1959, 20 maggio 1964 ed altre ancora più recenti) ha affermato inequivocabilmente, a proposito appunto delle nomine dei commissari straordinari provinciali dell'O.N.M.I., l'illegittimità dei provvedimenti dell'Alto commissariato e del Ministero della sanità, che disponevano la nomina di commissari straordinari nelle federazioni dell'O.N.M.I. con persone estranee alle amministrazioni provinciali: afferma il Consiglio di Stato che, in base all'articolo 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, il capo dell'amministrazione provinciale è, di diritto, presidente del comitato amministrativo della federazione.

Anche sotto il profilo di questa difforme interpretazione delle disposizioni di leggi vigenti da parte dei massimi organi amministrativi dello Stato, appare quanto mai opportuno ed urgente che il Parlamento, con apposito aggiornato provvedimento legislativo, esprima la sua volontà sulla composizione degli organi centrali e periferici dell'O.N.M.I.

La proposta di legge n. 2187 di iniziativa parlamentare non si differenzia sensibilmente circa la composizione degli organi centrali dell'O.N.M.I., di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 2340.

Tenuto conto che la più gran parte delle entrate dell'O.N.M.I. è rappresentata dal contributo dello Stato, e nella considerazione anche che varie attività dell'Ente si svolgono in campi che non sono estranei alla responsabilità di diversi ministeri, appare opportuno che questi siano rappresentati in seno al Consiglio centrale dell'O.N.M.I., anche per quell'opera di coordinamento che possa evitare inutili doppioni di assistenza e dispersione di mezzi. A tal fine, sembra opportuno inserire, nel Consiglio centrale dell'O.N.M.I., anche un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, tenuto conto dei settori non estranei alla competenza dell'O.N.M.I., quali la tutela dei minori, l'assistenza alle famiglie dei detenuti e dei liberati dal carcere, l'assistenza ai minori che presentano note di disadattamento sociale.

Molto opportuno l'inserimento tra i sanitari che dovrebbero essere chiamati nel Consiglio centrale dell'esperto in neuropsichiatria infantile, per i compiti sempre più vasti che l'O.N.M.I. si è assunti in questo settore, per rispondere alle precise accresciute esigenze di ordine sociale.

Parrebbe poi opportuno che questi medici specialisti rispettivamente in pediatria, ostetricia e ginecologia, neuropsichiatria infantile venissero scelti dal Ministero della sanità su terne proposte rispettivamente dalla Società italiana di pediatria, dalla Società italiana di ostetricia e ginecologia e dalla Società italiana di psichiatria, così come peraltro era previsto dalla legge istitutiva dell'O.N.M.I., ai fini di stabilire e mantenere concreti utili contatti con le società nazionali che raccolgono tutti gli esperti e gli studiosi che operano nei tre settori interessati.

Ai fini di rendere più democratica la vita dell'Ente, e per rispondere peraltro a precise ripetute richieste dell'Unione province d'Italia e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, potrebbe apparire opportuno portare da 1 a 3 i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni e dell'Unione delle province italiane.

Non credo che in seno al Consiglio centrale possa essere utile la presenza del presidente della Federazione nazionale dei patronati scolastici, mentre appare opportuna (prevista nel disegno di legge) la rappresentanza dei patronati scolastici negli organi provinciali, ai fini del coordinamento pratico dell'assistenza comune ai due enti.

Se il numero dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni e dei rappresentanti dell'Unione delle province viene portato da 1 a 3, apparrebbe opportuno che uno dei membri della giunta esecutiva fosse scelto tra i rappresentanti dei comuni e delle province italiane.

Come appare opportuno che della giunta sia chiamato a far parte, oltre il presidente, anche il vice presidente, che il Consiglio centrale eleggerà tra i suoi membri.

L'articolo 2 della proposta di legge di iniziativa parlamentare prevede, a differenza di quanto sancito dall'articolo 2 del disegno di legge, che il presidente del comitato provinciale sia scelto dal consiglio provinciale dell'O.N.M.I. tra i suoi membri; e ciò nella considerazione che, essendosi venuti ad allentare i vincoli federativi, non appariva più necessario il conferimento automatico della presidenza del comitato provinciale (come di quello comunale) al presidente dell'amministrazione provinciale (e rispettivamente al sindaco del comune). La soluzione proposta appare indubbiamente più democratica, ma contrasta con

i voti ripetutamente espressi dall'Unione province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni, che, chiamati pur sempre all'obbligo di fornire ed arredare gratuitamente i locali per il comitato provinciale e rispettivamente per il comitato comunale (di cui agli articoli 8 e 14 del regio decreto del 1934, n. 2316, mai abrogati), male si adattano ad assumere in seno agli organi periferici dell'O.N.M.I. un ruolo secondario.

Mantenere la presidenza dei comitati provinciali e di quelli comunali rispettivamente ai presidenti delle amministrazioni provinciali e ai sindaci, potrebbe impegnare maggiormente i più alti rappresentanti degli enti locali ad intervenire, con mezzi finanziari delle amministrazioni che rappresentano, nella vita dell'O.N.M.I., là dove i fondi forniti dalla sede centrale non riescono a soddisfare completamente le esigenze locali: come peraltro, sia pure sporadicamente, si è verificato in alcune province ed in alcuni grandi comuni.

Ad eliminare la legittima preoccupazione che non sempre il presidente dell'amministrazione provinciale e il sindaco di un grande comune sono in condizione di potere seguire personalmente da vicino la vita dell'O.N.M.I., potrebbe essere opportuno prevedere nella legge in formazione che la presidenza del comitato provinciale può essere affidata o al presidente del consiglio provinciale o ad un consigliere da lui delegato.

Per rendere dispari la composizione del comitato provinciale e per una maggiore democraticizzazione dell'Ente, potrebbe essere opportuno portare da 1 a 2 i consiglieri comunali del capoluogo (di cui al n. 10 dell'articolo 2 del disegno di legge) designati dal consiglio comunale, di cui 1 espresso dalla minoranza.

Appare opportuno che il direttore sanitario provinciale (l'unico funzionario di ruolo per altro alle dirette dipendenze dell'Ente) venga chiamato ad assistere, insieme al segretario amministrativo provinciale, alla seduta del comitato, con voto consultivo.

Ai fini di non imporre all'Ente, fin dal momento della promulgazione della legge, il carico finanziario di un dirigente di sede appartenente ai ruoli organici del personale dell'O.N.M.I. in tutte le province, potrebbe essere opportuno, allo stato attuale, di fronte alle gravi persistenti difficoltà finanziarie dell'Ente, create in gran parte dagli oneri per il personale, lasciare impregiudicato il problema. L'O.N.M.I. ha sempre la possibilità, ma non l'obbligo, di assumere personale amministrativo e di distaccarlo alle federazioni provinciali, attraverso uno speciale regolamento da approvarsi dal Ministero della sanità di concerto con quello delle finanze; e ciò ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge del 1934, n. 2316. Invero la Corte dei conti, nella relazione dianzi citata, aveva rilevato la « dannosa attenuazione del vincolo di subordinazione degli impiegati provinciali », i quali « dipendono dalle amministrazioni provinciali, e non dall'Opera ».

Il rilievo è pur sempre valido, anche nella formulazione del presente disegno di legge: ma l'inconveniente viene ad essere attenuato quando presidente del comitato provinciale è il presidente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, verso i quali l'impiegato provinciale viene a trovarsi in condizione di doppia, e non contrastante, subordinazione.

Non si può d'altro canto non tener conto, al momento attuale, dei riflessi rilevanti di ordine finanziario.

L'articolo 3 della proposta di legge di iniziativa parlamentare prevede una diversa composizione del comitato di patronato, a seconda che si tratti di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti o di comune con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti. Altra divergenza appare in relazione alla nomina del presidente del comitato comunale: per quanto non sancito esplicitamente nella formulazione dell'articolo, chiaro emerge, anche dalla relazione che accompagna la proposta di legge, che il presidente del comitato comunale dovrebbe essere eletto dal comitato di patronato nel suo seno; mentre l'articolo 3 del disegno di legge n. 2340 prevede che la presidenza del comitato di patronato sia affidata al sindaco o a un consigliere comunale da lui delegato.

Valgono, per questa scelta, le stesse considerazioni formulate a proposito del comitato provinciale.

Per uniformare la composizione del comitato di patronato per tutti i comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti del comune stesso, e per rendere dispari il numero dei membri del comitato di patronato, apparrebbe opportuno portare da 1 a 2 i membri designati dalla federazione provinciale, mantenere fermo per tutti i comuni il numero di 2 membri da designare dal consiglio comunale, di cui 1 della minoranza; e aggiungere un esperto nel campo dell'assistenza designato dal medico provinciale.

Opportuna appare altresì la nomina di un vice presidente scelto preferibilmente tra i componenti di cui al n. 2 e al n. 4 del disegno di legge. Onde evitare le censure risonate più volte in Parlamento e registrate anche nella citata relazione della Corte dei conti (che rile-

vava come « la retribuzione degli organi sociali, compiuta attraverso l'accorgimento contabile del rimborso spese che, tuttavia, per la sua congruità e continuità, in sostanza, rappresenta una forma retributiva, in elusione alla norma che sancisce la gratuità delle cariche sociali »), potrebbe essere opportuno aggiungere un articolo 4 al disegno di legge, fissando una indennità di carica per il presidente del Consiglio centrale, la cui entità dovrebbe essere stabilita con decreto del Ministro della sanità. Ai componenti del Consiglio centrale e della giunta esecutiva potrebbe essere corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza la cui entità dovrebbe essere stabilita con decreto del Ministero della sanità.

Per le considerazioni di cui sopra, e soprattutto per porre fine al più volte lamentato regime commissariale delle federazioni e dei comitati di patronato dell'O.N.M.I., io vorrei pregarvi, onorevoli colleghi, di approvare il disegno di legge n. 2340, pur con gli emendamenti che voi riterrete di dover introdurre, ai fini di migliorarne il testo.

BARBERI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

L'articolo 2 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dal seguente:

« L'Opera nazionale maternità e infanzia è amministrata da un Consiglio centrale composto dal presidente e dai seguenti membri:

a) il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

b) il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno;

c) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro;

d) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

e) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

f) tre dottori in medicina e chirurgia, specialisti rispettivamente in pediatria, ostetricia e ginecologia e in neuro-psichiatria infantile, scelti dal Ministro per la sanità su terne proposte dal Consiglio nazionale della Federazione degli ordini dei medici;

g) due esperti dei problemi di assistenza sociale;

h) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

i) un presidente di amministrazione provinciale designato dall'Unione delle province italiane;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

l) il presidente della Federazione nazionale dei patronati scolastici;

m) un rappresentante dei dipendenti dell'ente scelto dal Ministro per la sanità su terna proposta dai sindacati dei dipendenti dell'Opera;

n) un presidente di Federazione provinciale e un presidente di Comitato di patronato scelti dal Ministro per la sanità sentito il presidente dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Il Consiglio centrale elegge tra i suoi membri il vicepresidente.

Il presidente del Consiglio centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità. Dura in carica 5 anni e può essere confermato per altri 5 anni.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *m*) e *n*) sono nominati con decreto del Ministro per la sanità, durano in carica 5 anni e possono essere confermati per un altro quinquennio.

I membri e i rappresentanti chiamati a sostituire coloro i quali cessano o decadono anzitempo rimangono in carica fino alla scadenza della nomina delle persone sostituite.

Il direttore generale dell'Opera assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzioni di segretario.

In seno al Consiglio è costituita una giunta esecutiva composta dal presidente e dai membri di cui alle lettere *a*) e *b*) e da due membri eletti dal Consiglio fra i suoi membri ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dai seguenti:

« La Federazione provinciale è amministrata da un Comitato che ha sede nel capoluogo di provincia, così composto:

1) dal presidente della giunta provinciale che lo presiede;

2) da tre consiglieri provinciali di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio provinciale;

3) da due membri designati dal Consiglio provinciale tra esperti di assistenza sociale;

4) da due dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente esperto in pediatria ed uno in ostetricia, scelti su terne designate dall'Ordine dei medici;

5) dal medico provinciale;

ART. 2.

Identico.

6) da un viceprefetto designato dal prefetto;

7) dal provveditore agli studi;

8) dal presidente del Consorzio provinciale dei patronati scolastici;

9) dal direttore dell'Ufficio provinciale degli aiuti internazionali;

10) da un consigliere comunale del capoluogo, designato dal Consiglio comunale.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal dirigente di sede dell'Opera.

Il Comitato è nominato dal presidente del Consiglio centrale e dura in carica 5 anni. I membri di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 10) possono essere confermati per un altro quinquennio.

Il Comitato elegge il vicepresidente tra i membri previsti dai numeri 2), 3), 4) e 10) ».

ART. 3.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dal seguente:

« In ogni comune la Federazione provinciale esplica i propri compiti a mezzo di un Comitato di patronato, così composto:

1) dal sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato, presidente;

2) da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio comunale;

3) da un membro designato dalla Federazione provinciale;

4) da uno o due membri, rispettivamente fra i comuni inferiori o superiori a 100 mila abitanti designati dal Consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali;

5) dal presidente dell'Ente comunale di assistenza;

6) dall'ufficiale sanitario, o in mancanza, da un medico condotto designato dal sindaco;

7) da un ispettore scolastico o un direttore didattico o un insegnante elementare designato dal provveditore agli studi;

8) dal presidente del patronato scolastico.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del comune.

Il Comitato è nominato dal presidente della Federazione provinciale.

I membri durano in carica 5 anni e possono essere confermati.

Il Comitato di patronato ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal comune e si avvale dell'opera di impiegati dell'amministrazione comunale ».

ART. 3.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

N. 2187

ART. 1.

All'articolo 2 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, modificato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito il seguente:

« Sono organi centrali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: il Consiglio centrale, il Presidente, la Giunta esecutiva.

Fanno parte del Consiglio centrale come membri di diritto:

il direttore generale per i servizi di medicina sociale presso il Ministero della sanità;

il direttore generale dell'assistenza pubblica presso il Ministero dell'interno.

il direttore generale dell'istruzione elementare presso il Ministero della pubblica istruzione.

Gli altri membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, e di essi:

sei sono designati dal Ministro della sanità, di cui tre scelti tra professori ordinari universitari, in servizio o a riposo, di ostetricia o ginecologia, di clinica pediatrica, di igiene e neuropsichiatria, e tre scelti tra persone benemerite dell'assistenza con particolare riguardo al campo della maternità e della infanzia;

uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

tre designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e previdenza sociale (Direzione generale dei rapporti di lavoro), dal Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena) e dal Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) e scelti tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

un sindaco di un comune designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

un presidente d'amministrazione provinciale designato dall'Unione province italiane.

Il Presidente del Consiglio centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità.

In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva, nominata con decreto del Ministro della sanità e composta del Presidente, dei direttori generali dei Servizi di medicina sociale presso il Ministero della sanità e dell'assistenza pubblica presso il Ministero dell'interno, di altri due membri eletti tra i Consiglieri designati dal Ministero della sanità. I due Direttori generali di cui al precedente comma sono Vice Presidenti di diritto.

I membri ed il Presidente del Consiglio centrale durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Decadono dalla carica i membri del Consiglio e i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dai rispettivi consessi; il Ministro della sanità la può promuovere.

I membri chiamati a sostituire i Consiglieri che cessino o decadano dalla carica sono nominati fino alla scadenza del quadriennio.

Il Direttore generale dell'O.N.M.I. assiste alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta con voto consultivo.

Le funzioni di Segretario sono affidate a un funzionario dell'Opera con qualifica non inferiore a Direttore di divisione ».

ART. 2.

All'articolo 8 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, modificato dall'articolo 3 del regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito il seguente:

« In ogni provincia i compiti dell'Opera sono attuati da un Comitato provinciale, che ha sede nel comune capoluogo ed è così composto:

tre membri eletti dal Consiglio provinciale nel proprio seno di cui uno di minoranza;

tre esperti dell'assistenza, designati dal Presidente dell'Opera, di cui almeno uno scelto tra gli operatori dell'assistenza privata;

tre medici, di cui uno pediatra e uno ostetrico scelti tra terne designate dall'ordine dei medici;

il medico provinciale;

il funzionario della Prefettura preposto alla vigilanza sulle istituzioni di assistenza e di beneficenza;

il Provveditore agli studi;

un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano del capoluogo.

Assiste alle sedute con voto consultivo il Direttore sanitario dell'Opera. Esplica le funzioni di Segretario il dirigente provinciale di sede dell'Opera.

Il Comitato è nominato con atto del Presidente dell'Opera.

Il Presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno ed è scelto tra i membri di cui ai nn. 1, 2, 3 del presente articolo.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente del Comitato è sostituito da un membro del Comitato stesso da lui delegato.

I membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I componenti del Comitato che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedue consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Comitato; il Presidente dell'Opera nazionale può promuoverla ».

ART. 3.

All'articolo 11 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, modificato dall'articolo 4 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito il seguente:

« In ogni comune è costituito per l'attuazione dei compiti dell'Opera un comitato di patronato così composto:

Per i comuni superiori a 20.000 abitanti:

tre consiglieri comunali di cui uno di minoranza;

tre membri designati dal Comitato provinciale di cui almeno uno operatore dell'assistenza privata;

il presidente dell'E.C.A.;

l'ufficiale sanitario;

un ispettore scolastico o un direttore didattico designato dal Provveditore agli studi;

un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano competente per territorio.

Per i comuni fino a 20.000 abitanti:

due consiglieri comunali;

l'ufficiale sanitario;

un direttore didattico o insegnante elementare designato dal Provveditore agli studi;

un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano competente per territorio.

I membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da un membro del Comitato da lui delegato.

I componenti, i quali non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Comitato. Il Presidente del Comitato provinciale può promuoverla ».

ART. 4.

Nei casi di gravi irregolarità o per constatate deficienze amministrative, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, può sciogliere il Consiglio centrale e affidare la provvisoria amministrazione ad un commissario.

Uguale facoltà può essere esercitata rispettivamente dal Ministro della sanità sentito il Presidente dell'Opera, nei riguardi dei Comitati provinciali e comunali.

Le gestione commissariale non può avere durata superiore a sei mesi.

ART. 5.

All'articolo 1, commi quarto e sesto, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, le espressioni « Ministro per l'interno » e « Ministero dell'interno », sono sostituite dalle corrispondenti « Ministro per la sanità » e « Ministero della sanità ».

Nelle disposizioni del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316 al termine « Federazione » è sostituito « Comitato ».

ART. 6.

È abrogata la legge 22 maggio 1939, n. 961, per la conversione in legge con modificazioni del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, recante nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Gli articoli 12, 15, 16, del testo unico delle leggi sulla protezione della maternità e dell'infanzia approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, sono soppressi.

È abrogata ogni altra disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con le norme contenute nella presente legge.